

Deliberazione n. 587 /2012/PAR



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10 settembre 2012, composta da:

Dott.ssa Enrica DEL VICARIO	Presidente
Dott. Tiziano TESSARO	Referendario, relatore
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3.07.2003 e n.1 del 17.12.2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività



consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Battaglia Terme (PD) n. prot. 5823 in data 13 agosto 2012, qui pervenuta il 14 agosto 2012 ed assunta al prot. CdC n. 6121;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 52/2012 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Dott. Tiziano Tessaro;

FATTO

Il Comune di Battaglia Terme con la nota indicata in epigrafe, premette che *"l'Amministrazione Comunale intende incrementare il controllo nel prossimo periodo sul territorio comunale e specificatamente nelle aree verdi pubbliche dove insiste la frequenza di gruppi che compromettono la sicurezza e la tranquillità delle aree stesse, per il controllo del divieto di transito dei mezzi pesanti superiore ai 35 q.li sulla strada statale 16, e per altre attività"*.

Il Sindaco nella suddetta richiesta, chiede il parere di questa Sezione *"sulla possibilità di finanziare il potenziamento del servizio di Polizia Municipale con una quota dei proventi delle contravvenzioni ai sensi dell'art. 208 del c.d.s, che consente di destinare parte dei proventi di cui al comma 4 lettera C a forme*

flessibili di lavoro.

Visto anche il limite delle assunzioni flessibili (50% della spesa sostenuta nel 2009) previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 conv. in legge 122/2010 e modificato dall'art. 4 comma 102 della legge 183 del 12/11/2011, esso non opera per il 2012 per assunzioni di personale di polizia locale così come previsto dall'art. 1 comma 6 bis del D.L. n. 216/2011 conv. in legge n. 14/2012".

DIRITTO

La richiesta del Comune di Battaglia Terme è stata formulata ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131.

Preliminarmente, rispetto all'esame del merito del quesito, occorre verificare se, nella fattispecie, ricorrano i presupposti procedurali, soggettivi e oggettivi, necessari per l'ammissibilità della richiesta.

Dal punto di vista soggettivo, la richiesta stessa è da ritenere ammissibile in quanto sottoscritta dal Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente (art.50 del TUEL).

Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, si richiamano le deliberazioni del 27 aprile 2004 e n.5 del 10 marzo 2006 con le quali la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, affermando che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni soggettive devono sussistere condizioni oggettive e, in particolare, l'attinenza con la materia



della contabilità pubblica ed il carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito, di guisa che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete in ordine alle quali potrebbero anche pronunciarsi, nell'ambito della loro competenza, altri organi magistratuali.


Gli indirizzi ed i criteri generali della Sezione delle Autonomie, approvati con le delibere su richiamate hanno circoscritto l'ambito oggettivo di nozione di contabilità pubblica "alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Per ultimo, l'ambito applicativo dell'attività consultiva è stato ulteriormente chiarito con la deliberazione 54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti che hanno delineato un concetto unitario della nozione di contabilità pubblica, riferito "al sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici"; la predetta nozione è, comunque, da intendersi, "in continua evoluzione in relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio".


La richiesta di parere, ammissibile anche dal punto di vista

oggettivo riguardando una materia che rientra nel citato ambito, può essere esaminata nel merito.

Va, innanzitutto, sottolineato che il legislatore con il d.l. 30 maggio 2010 n. 78 ha introdotto un ulteriore limite al quale sono soggetti sia gli enti minori, sia quelli con più di 5000 abitanti, consistente nel rispetto, a decorrere dall'anno 2011, di un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente pari al 40%. Detto nuovo vincolo è derivato dalla modifica, apportata con l'art. 14, comma 9, del d.l. 78/2010, dell'articolo 76, comma 7 del ricordato d.l. 112/2008 che prevede : *«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente»*. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010". Con l'articolo 4, comma 103 della legge 12 novembre 2011 n 183 (Legge di stabilità 2012) si è previsto che detta disposizione vincolistica vada riferita solo ed esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, il ricordato rapporto vincolistico del 40% tra spesa del personale e spesa corrente è stato ulteriormente modificato dal legislatore dall'articolo 28, comma 11 quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, come inserito dalla legge di conversione 22



dicembre 2011, n. 214 (norma entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione sulla G.U. cioè il 28 dicembre 2011).



La disposizione richiamata ha, infatti, elevato il rapporto tra spese del personale e spese correnti, di cui al comma 7, dal 40 al 50%; ne discende che il vincolo assunzionale riferito al 20% delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente deve intendersi riferito solo alle assunzioni a tempo indeterminato. Infatti, il legislatore con la medesima legge di stabilità all'articolo 4, comma 103, ha esteso la disciplina del limite delle assunzioni flessibili di cui all'articolo 28 commi 1 e 2 del d.l. 78/2010 anche agli enti locali. Con la conseguenza che detta ultima disposizione, che fissa il limite massimo alle assunzioni di lavoro flessibile al 50% delle medesime spese sostenute nell'anno 2009, è applicabile per tutte le assunzioni non a tempo indeterminato qualora l'ente abbia rispettato i restanti vincoli assunzionali ai quali sono soggetti gli enti locali soggetti al patto, consistenti nel rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente; nella riduzione della spesa di personale rispetto a quella dell'anno precedente e del rispetto del rapporto tra spesa del personale e corrente (pari al 50%).


La Sezione osserva che il quesito prospettato dal comune di Battaglia Terme verte proprio sulla possibilità che una quota dei proventi da sanzioni amministrative possa essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo

determinato e a forme flessibili di lavoro, in riferimento al richiamato art. 4 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) che, come visto estende l'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli enti locali.

A detto quesito, inerente al comma 5 bis dell'art. 208 che prevede che *"la quota di proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato e a forme flessibili lavoro, questa Sezione ha già espresso, con la recente delibera 185/2012, il proprio motivato avviso che l'ente mostra di non conoscere.*

Con la predetta delibera n.185/2012 si è precisato che *gli enti locali, qualora rispettino i vincoli di carattere generale sopra richiamati, possano assumere personale con contratti di lavoro flessibile ai sensi del ricordato articolo 28 del d.l. 78/2010 senza necessità di osservare il limite assunzionale del 20% delle spese per cessazioni dell'anno precedente. Ciò anche in relazione al fatto che la disciplina di cui all'articolo 208 di cui si tratta non appare derogatoria rispetto all'applicazione della disposizione di cui al ricordato art. 28 che si pone come norma vincolistica di carattere generale riferita alle assunzioni di lavoro flessibile.*

La Sezione non ravvisa motivo alcuno per discostarsi dalla predetta interpretazione.



PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere richiesto dal Comune di Battaglia Terme nei termini sopradescritti.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco di Battaglia Terme.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2012.

Il magistrato relatore

Dott. Tiziano Tessaro




Depositato in Segreteria il

12/09/2012

Il Presidente

Dott.ssa Enrica Del Vicario



IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)

